

ANTIGONE

Anno XV
N. 2

La violenza penale
Conflitti, abusi e resistenze nello spazio
penitenziario





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Torino); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (PC- CP, Consiglio d'Europa); Livio Pepino (Associazione Studi Giuridici Giuseppe Borrè); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Alvisè Sbraccia (Università di Bologna), Francesca Vianello (Università di Padova), Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE

COORDINATORI: Daniela Ronco, Giovanni Torrente

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella, Perla Allegri, Rosalba Altopiedi, Carolina Antonucci, Federica Brioschi, Chiara De Robertis, Giulia Fabini, Valeria Ferraris, Patrizio Gonnella, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Claudio Paterniti Martello, Benedetta Perego, Simone Santorso, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Daniele Scarscelli, Valeria Verdolini, Massimiliano Verga.

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per Next New Media e Antigone nell'ambito del progetto Inside Carceri, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>

N. 2/2020 LA VIOLENZA PENALE: CONFLITTI, ABUSI E RESISTENZE NELLO SPAZIO PENITENZIARIO

a cura di Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini

INDICE

<i>Prefazione</i> , Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini	7
<i>L'universo della violenza</i> , Eligio Resta	13
<i>Profili di responsabilità per l'uso illegittimo della forza nei confronti dei soggetti in custodia</i> , Francesca Cancellaro	25
<i>Visite, report e follow-up: un'analisi del monitoraggio Cpt per prevenire i maltrattamenti in ambito detentivo</i> , Perla Arianna Allegri	41
<i>Conflitti, violenza e rivolte nel penitenziario nella prospettiva della Convict Criminology: alcune riflessioni preliminari</i> , Jeffrey I. Ross, Grant E. Tietjen	55
<i>The 'prison-presence': prison culture beyond its walls</i> , Vitor Stegemann Dieter, Renato de Almeida Freitas Jr.	62
<i>Spunti per un'analisi storico-sociologica dell'homo rebellans in carcere: dalla presa della Bastiglia alla presa della pastiglia</i> , Claudio Sarzotti	83
<i>Carcere, rivolta, violenze: note sul caso di Modena</i> , Valerio Pascali, Tommaso Sarti, Luca Sterchele	110
<i>Potere, emergenza e carcere: il caso di Santa Maria Capua Vetere</i> , Dario Stefano dell'Aquila, Luigi Romano	126
<i>Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo</i> , Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini	138
RUBRICA GIURIDICA	166
<i>L'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari: un'analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria</i> , Costanza Agnella, Chiara De Robertis	168

ARTE E CARCERE	199
<i>Jean Trounistine: teatro e letteratura nel carcere del Massachusetts tra reti d'impegno artistico e culturale,</i> Vito Minoia	201
A PROPOSITO DI...	213
<i>Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica,</i> Claudio Sarzotti	215
<i>La teoria del diritto penale del nemico di Günther Jakobs tra funzionalismo luhmanniano e populismo penale,</i> Rossella Puca	232
<i>Le teorie del domin(i)o,</i> Vincenzo Scalia	245
AUTORI	252



Profili di responsabilità per l'uso illegittimo della forza nei confronti dei soggetti in custodia

Francesca Cancellaro¹

Abstract

This contribution will deal with the responsibility profiles related to the unlawful use of force by the police authorities against persons in custody.

In particular, it will analyze the criminal consequences for the injury or the danger of life, human dignity and psycho-physical integrity of prisoners, in the light of the evolution of the internal discipline and supranational principles. Some reflections, moreover, will start from the recent case histories concerning episodes of ill-treatment, torture and death in vinculis, up to the responsibility in the international arena, and in particular before the European Court of Human Rights, where it is the same State to answer for the violation of the rights recognized by the ECHR.

Keywords: *ill-treatment, torture, ECHR, prisoners*

1. Il ricorso alla coazione fisica nel contesto penitenziario: profili di responsabilità penale

Nel nostro ordinamento il ricorso alla coazione fisica da parte delle autorità pubbliche è legittimo solo in determinate ipotesi e solo quando si rivela necessario e proporzionato: ossia, quando sia impossibile ricorrere a un mezzo diverso e meno lesivo nell'ambito di quelli comunque efficaci al raggiungimento dello scopo perseguito².

L'art. 53 c.p., infatti, prevede che, posto quanto previsto dagli artt. 51³ e 52 c.p.⁴, non

sia punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, in tre ipotesi e, segnatamente, nel caso abbia la necessità a) di respingere una violenza o di vincere una resistenza (attiva) all'Autorità; b) di impedire la consumazione di una serie di gravi delitti (strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona); ovvero c) in ulteriori ipotesi previste da altre leggi speciali, alle quali fa rinvio l'ultimo comma dell'art. 53 c.p.

“la legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”).

Con riferimento all’ambito penitenziario, il richiamo alle *altre ipotesi* nelle quali è autorizzato l’uso dei mezzi di coazione fisica da parte dei pubblici ufficiali porta, in prima battuta, a volgere lo sguardo alla legge sull’Ordinamento penitenziario.

L’art. 41 Ord. pen. prevede che non sia consentito *l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell’istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.*

La previsione esclude dunque espressamente il ricorso alla forza a scopo disciplinare o di mantenimento dell’ordine negli istituti e lo ammette solo in costanza di requisiti puntualmente individuati, in ogni caso richiedendo l’attivazione di meccanismi di indagine e controllo, anche sanitario, ogniqualvolta l’intervento coercitivo si sia verificato. Confrontato con l’art. 53 c.p., l’art. 41 ord. pen. pare, da un lato, consentire un più ampio ricorso

alla coazione fisica nel contesto penitenziario, in quanto comprende espressamente anche le forme di resistenza *passiva* tra le circostanze che legittimano il ricorso alla forza. Dall’altro lato, occorre comunque procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della previsione, che tenga conto dei presupposti della necessità e della proporzione quali limiti generali alla legittima compressione dei diritti fondamentali alla vita e all’integrità fisica.

In situazioni eccezionali (quali rivolte o altre gravi situazioni d’emergenza), infine, ai sensi dell’art. 41 *bis* Ord. pen. il Ministro di Giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento di questo fine. In queste ipotesi, ove necessario, il direttore dell’istituto richiede al prefetto l’intervento delle forze di polizia ex art. 93 d.p.r. 230/2000 (Regolamento recante le norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà): qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza, il direttore che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l’intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze a sua disposizione (ai sensi della legge 121/1981), informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Fuori dai casi in cui la coercizione fisica è giustificata dall’ordinamento, gli agenti

che, ricorrendo alla forza, ledono o mettono in pericolo l'integrità psico-fisica o la dignità dei soggetti sottoposti alla loro custodia possono essere chiamati a rispondere penalmente. Il ricorso alla forza esercitata illegittimamente sul detenuto può integrare, in primo luogo, le fattispecie penali comuni contro la persona, ossia quelle che si applicano a chiunque a prescindere dalla qualifica soggettiva dell'autore della condotta. Così, ad esempio, nel caso di violenze fisiche, potrebbero essere contestati tanto i delitti di percosse (581 c.p.), lesioni (582 c.p.) quanto l'omicidio (575 c.p., 589 c.p., 584 c.p.).

In questi casi, il contesto penitenziario e la qualifica di pubblico ufficiale possono assumere rilevanza attraverso le aggravanti comuni rinvenibili all'art. 61 c.p.: il fatto di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona che ostacolano la privata difesa (n. 5); l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (n. 9); l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazione (n. 11).

Le aggravanti ora richiamate sono astrattamente in grado di esprimere il particolare disvalore che la condotta illecita assume se viene commessa da coloro i quali ricoprono funzioni pubblicistiche o nei casi in cui la vittima sia un soggetto vulnerabile in quanto sottoposto alla custodia delle autorità statuali. Tuttavia, a livello pratico, possono essere neutralizzate all'esito del giudizio di bilanciamento con eventuali ulteriori circostanze attenuanti: si pensi ad esempio alle c.d. circostanze attenuanti generiche (art. 62 *bis* c.p.), le quali da sole potrebbero essere riconosciute come

equivalenti o prevalenti sulle molteplici aggravanti contestate.

Il tema delle conseguenze che si determinano nel caso in cui sia possibile operare il bilanciamento tra circostanze che attengono alle qualifiche del soggetto agente e altre eventuali attenuanti è quanto mai attuale. Ad esempio, come si vedrà nel prosieguo, nell'ambito del dibattito maturato all'indomani dell'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento è risultata centrale la questione relativa alla natura di fattispecie autonoma o di circostanza aggravante dell'ipotesi di tortura posta in essere dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio, essendo tale interpretazione densa di ripercussioni pratiche, oltre che rivelatrice di una politica criminale in frontale contrasto con gli obblighi di criminalizzazione che discendono dal diritto internazionale.

2. L'introduzione del reato di tortura nel codice penale

Nell'ambito della prevenzione e repressione degli abusi e maltrattamenti che possono verificarsi nel contesto penitenziario una tappa particolarmente significativa è rappresentata dall'introduzione nel nostro ordinamento del delitto di tortura.

Prima che nel luglio del 2017 il Parlamento approvasse la legge 110/2017, che ha introdotto l'art. 613 *bis* nel nostro codice penale⁵, infatti, tutti i casi di tortura c.d. di Stato potevano essere ricondotti alle sole fattispecie di lesioni, percosse, minacce, abuso di mezzi di correzione, arresto illegale. Il risultato evidentemente non era soddisfacente perché tali fattispecie non erano in grado di reprimere adeguatamente le condotte più

gravi e pregnanti. Inoltre, una questione centrale si era rivelata quella della prescrizione, poiché gli episodi di maltrattamento posti in essere dalle autorità pubbliche (ancor di più quando hanno luogo in contesti di privazione della libertà) hanno tempi di emersione e accertamento anche molto lunghi.

Per portare finalmente il Parlamento italiano all'attuazione degli obblighi di criminalizzazione a cui si era sottratto fino a quel momento⁶, un ruolo fondamentale è stato giocato dalla giurisprudenza della Corte Edu e segnata dalle condanne inflitte al nostro Paese per la violazione dell'art. 3 della Convenzione⁷. Tuttavia, l'introduzione del delitto di tortura è stata accompagnata da ambigue quanto discutibili scelte legislative, che in talune ipotesi rischiano di dar luogo a problemi interpretativi di non scarsa rilevanza e in altri casi – va detto, non quelli più eclatanti – anche a possibili vuoti di tutela⁸.

Per ciò che rileva ai fini della presente ricostruzione, si evidenzia, in primo luogo, che la definizione di tortura adottata all'art. 613 bis c.p. non ripropone quella che troviamo nella Convenzione delle Nazioni Unite, innanzitutto perché non prevede che la tortura sia un delitto *proprio* dei soli pubblici ufficiali; al contrario introduce una fattispecie *comune*, ossia che può essere commessa da chiunque, non richiedendo, infatti, che l'autore del reato ricopra una particolare qualifica o si trovi in una particolare relazione con la vittima. Su tale scelta legislativa s'innesta il dibattito che riguarda la natura di fattispecie autonoma o di circostanza aggravante della previsione di cui al secondo comma dell'art. 613 bis c.p. (quella cioè relativa ai

fatti commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio). Come anticipato nel paragrafo precedente, si tratta di questione densa di ripercussioni pratiche, dal momento che le circostanze aggravanti sono soggette al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti e al relativo rischio di “perdita” sul piano sanzionatorio del disvalore connesso alla qualifica pubblica dell'autore. Benché una serie di solidi indici testuali portino a ritenere che l'art. 613 bis c.p. costituisca una fattispecie autonoma di reato (Viganò, 2015b; Colella, 2018; Cancellaro, 2017a), la giurisprudenza di legittimità – che si è pronunciata sulla fattispecie per ora solo in sede cautelare – sembra invece avere riconosciuto, seppur come *obiter dictum*, la soluzione opposta² discostandosi dunque dalle considerazioni dei primi commentatori. Se una tale impostazione dovesse essere confermata s'imporrebbe un orientamento, in primo luogo, non in linea con l'esegesi della norma e, in secondo luogo, non in linea con gli obblighi d'incriminazione derivanti dalla Convenzione ONU del 1984 e con i principi espressi nelle condanne inflitte al nostro Paese dalla Corte Edu.

Anche i rapporti tra il nuovo delitto di tortura e le altre fattispecie preesistenti meritano alcune considerazioni. Non pare dubitarsi che il delitto di percosse possa essere assorbito dal delitto di tortura così come quello di minacce, trattandosi di modalità di condotta espressamente contemplate dal co. 1. Con riferimento alla fattispecie di lesioni, si deve considerare che il quarto comma dell'art. 613 bis c.p. prevede un aggravamento di pena nel caso in cui, a seguito dei fatti previsti dal co. 1, il soggetto passivo del reato riporti, quale conseguenza non voluta dall'agente,

lesioni personali. Ne deriva che gli artt. 613 *bis* c.p. e le lesioni dolose possono concorrere. Rispetto alla fattispecie di omicidio volontario, si osserva che la causazione volontaria della morte è prevista come specifica circostanza aggravante del delitto di tortura.

Su altro versante, sembra particolarmente interessante rilevare che la legge 110/2017 ha introdotto all'art. 613 *ter* c.p. una autonoma norma incriminatrice per l'ipotesi di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (l'art. 613 *ter* c.p.), ma ha scelto di non disciplinare l'ipotesi in cui il superiore gerarchico ometta di vigilare o di controllare l'operato dei pubblici ufficiali a lui sottoposti. In queste ipotesi, che verosimilmente potranno trovare riscontro nella prassi applicativa, ci si chiede se tali soggetti potrebbero essere chiamati a rispondere penalmente per l'omesso impedimento colposo della tortura oppure per agevolazione colposa.

Si pensi, ad esempio, al caso del superiore che venga a conoscenza dell'intenzione di alcuni agenti di procedere a percuotere e minacciare alcuni detenuti autori nei giorni precedenti di gravi insubordinazioni o comportamenti oltraggiosi; nel caso in cui lo stesso superiore avesse incoraggiato tale intenzione, anche lasciando intendere a quegli agenti che non sarebbero seguite iniziative disciplinari nei loro confronti e che sarebbe stato garantito il silenzio sull'accaduto; e nell'ipotesi in cui il superiore fosse altresì a conoscenza del grave risentimento covato dagli agenti per quei detenuti oppure di precedenti segnalazioni di comportamenti aggressivi posti in essere i dagli stessi sottoposti a danno di altri ristretti insubordinati. In una tale ipotesi, cosa succederebbe se nel

corso della "spedizione" la situazione degenerasse e gli agenti penitenziari ponessero in essere condotte tali da integrare il delitto di cui all'art. 613 *bis* c.p.?

Nel caso prospettato, non esistendo un'ipotesi di responsabilità colposa come modellata dalla giurisprudenza della Corte Edu con riferimento alla responsabilità degli Stati per violazione dell'art. 2 e 3 Cedu (vedi *infra*) e non sembrando ipotizzabile un concorso colposo nel delitto di tortura (non esistendo la figura colposa di tale fattispecie), resterebbe la possibilità di contestare al superiore le altre fattispecie comuni (ad esempio, lesioni, percosse..) a titolo colposo, nonché eventualmente di valutare la possibilità di un concorso anomalo nel delitto di tortura (ex art. 116 c.p.), laddove fosse accertato un coefficiente soggettivo di natura dolosa in capo al superiore rispetto alle fattispecie meno gravi e nondimeno fosse prevedibile in concreto la realizzazione del più grave delitto di tortura commesso dai sottoposti.

Si tratterebbe in altre parole di verificare, in primo luogo, il nesso di causalità tra la condotta del superiore volta a istigare o comunque favorire la realizzazione del reato meno grave e la commissione di atti qualificabili come tortura da parte dei sottoposti. In secondo luogo, dovrebbe essere accertato, seguendo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza Ronci¹⁰, se fosse prevedibile sulla base di tutte le circostanze della vicenda di specie che la condotta degli esecutori materiali potesse sfociare nella perpetrazione della tortura.

Si tratta, evidentemente, solo di alcune delle molteplici questioni interpretative con cui dovranno confrontarsi gli

interpreti nel prossimo futuro, in taluni casi operando vera e propria supplenza alle scelte di politica criminale che non si è assunto il legislatore. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, i primi significativi banchi di prova per la “tenuta” della fattispecie sono rappresentati dalla recente casistica emersa nel contesto penitenziario.

3. Il panorama giudiziario: il caso Cucchi *bis*, le prime contestazioni del delitto di tortura, i procedimenti scaturiti a margine delle rivolte nei penitenziari di marzo 2020

Contrariamente ad altri ordinamenti, nel nostro Paese il consenso sociale polarizzato attorno all'agire delle polizie e lo scarso interesse accademico al tema, al di fuori di una cerchia tutto sommato ristretta della criminologia e della sociologia (Bertaccini 2010, Campesi 2008, Cornelli 2020, Palidda 2000) non si è storicamente sviluppata una tradizione di ricerca sull'agire delle polizie. Tuttavia, recentemente, anche grazie all'azione congiunta del Garante nazionale delle persone private della libertà personale¹¹ e della rete dei Garanti locali, nonché ai meccanismi di controllo internazionali (ad esempio il CPT) o agli osservatori indipendenti (come Antigone), il carcere e gli altri luoghi di privazione della libertà hanno potuto quantomeno beneficiare del tentativo di monitoraggio della casistica degli abusi di polizia sui soggetti in custodia.

Anche per tale ragione pare utile leggere il fenomeno delle violenze e dei maltrattamenti dei pubblici ufficiali nei confronti dei soggetti detenuti attraverso la lente della più recente cronaca giudiziaria. Nel corso dell'ultimo anno,

infatti, una serie di casi hanno permesso di accendere i riflettori su tema.

Il primo arresto giurisprudenziale che viene alla mente riguarda il noto caso giudiziario scaturito dalla morte di Stefano Cucchi. Ad oltre 10 anni dai fatti, dopo un tormentato *iter* giudiziario, la Corte d'Assise di Roma, nell'ambito del processo c.d. Cucchi *bis*, ha condannato in primo grado due esponenti dell'arma dei carabinieri per omicidio preterintenzionale¹². Gli imputati sarebbero stati autori di una condotta “violenta”, “illecita e assolutamente ingiustificabile”, perpetrata “per un verso facendo un uso distorto dei poteri di coercizione inerenti il loro servizio, per altro aspetto violando il dovere di tutelare l'incolumità fisica della persona sottoposta al loro controllo”. Una violenza maturata in un contesto di isolamento in cui la vittima versava in particolari condizioni di vulnerabilità personale, scrivono i giudici: “il fatto si è svolto in un locale della caserma ove nessuno estraneo poteva avvedersi di quanto stava accadendo, in piena notte ai danni di una persona decisamente minuta e di [corporatura] fisica molto meno prestante rispetto a quella dei due militari”.

Una prima considerazione attiene alla contestazione e alla relativa condanna per omicidio preterintenzionale che deriva dal riconoscimento del dolo quantomeno con riferimento alle lesioni personali inferte alla vittima, in luogo dell'eccesso colposo nell'esercizio della coazione fisica e dell'uso delle armi, da cui sarebbe derivata una condanna a titolo di omicidio colposo. Si tratta di una contestazione tutt'altro che scontata perfino nell'ambito di vicende di *police brutality*. La seconda considerazione che può essere svolta riguarda il tortuoso *iter* processuale che ha condotto

all'affermazione della responsabilità degli ufficiali in questo primo grado di giudizio: ai fini dell'accertamento hanno infatti giocato ruolo centrale le dichiarazioni del carabiniere che, a molti anni dai fatti, ha testimoniato sulla responsabilità dei suoi colleghi nel pestaggio in caserma, abbattendo così un muro di silenzio che fino a quel momento era stato impenetrabile. Sotto questo profilo – e indipendentemente dall'esito dei successivi gradi di giudizio – la vicenda è emblematica rispetto alle difficoltà che si possono incontrare nel tentativo di far emergere le condotte illecite delle autorità pubbliche maturate in contesti opachi, come quelli detentivi e di custodia.

Nel corso dell'ultimo anno la cronaca giudiziaria ha dato altresì conto di un ulteriore nucleo di procedimenti penali: quelli che hanno ad oggetto le prime contestazioni del delitto di tortura nel contesto penitenziario. Si pensi, in primo luogo, al processo davanti al Tribunale di Siena che vede imputati alcuni agenti di polizia penitenziaria della Casa di reclusione di San Gimignano (ai quali è contestato appunto il delitto di tortura) e un medico dello stesso istituto di pena al quale è contestato il rifiuto d'atti d'ufficio per non aver visitato e refertato la vittima¹³. Vi è poi un ulteriore procedimento aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che vede alcuni agenti di polizia penitenziaria indagati per il delitto di tortura (oltre che per altre ipotesi delittuose) e, come vittime, diversi detenuti ristretti presso la Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino¹⁴; tra gli indagati risulta anche il Direttore del carcere per il reato di favoreggiamento personale e di omessa

denuncia.

Si tratta di due procedimenti, quello torinese e quello senese, che hanno suscitato particolare interesse, sia per il coinvolgimento di un numero significativo di personale penitenziario, sia perché nei confronti di alcuni agenti sono state applicate misure cautelari custodiali. Ferma restando la presunzione d'innocenza, la sede cautelare rappresenta indubbiamente un primo indice dell'effettivo potenziale applicativo della nuova fattispecie. Inoltre, pare interessante rilevare che il procedimento torinese è scaturito dall'impulso del Garante comunale e del Garante nazionale delle persone della libertà; mentre quello senese dalle segnalazioni pervenute al magistrato di sorveglianza: entrambe figure di garanzia essenziali sia per il monitoraggio di quanto accade nelle carceri, che per l'impulso all'attività d'indagine.

Vi è poi un terzo filone di procedimenti penali che hanno ad oggetto i fatti accaduti a margine delle rivolte scoppiate nei penitenziari a marzo 2020, quando s'affacciava in tutto il Paese l'emergenza da Covid-19 e negli istituti di pena venivano repentinamente adottate misure particolarmente restrittive per fronteggiare la pandemia (tra cui la sospensione dei colloqui con i familiari e di tutte le attività “rieducative”). Attraverso il monitoraggio dell'associazione Antigone è possibile tracciare una prima mappa dei numerosi procedimenti scaturiti dai fatti drammatici di quei giorni in cui è coinvolta, a vario titolo, l'associazione (per ulteriori approfondimenti sui procedimenti si rimanda al sito di Antigone)¹⁵. Tra questi, un procedimento penale riguarda le

indagini relative alla morte di nove persone detenute presso la Casa circondariale di Modena Sant'Anna nel corso delle violente rivolte avvenute in quell'istituto. Le vittime sarebbero decedute per intossicazione da farmaci: cinque di loro nello stesso penitenziario modenese, mentre le altre quattro a seguito di trasferimento in altri istituti di pena. L'indagine per omicidio colposo plurimo si concentra sulle eventuali responsabilità commissive o omissive nella gestione della rivolta e dei successivi trasferimenti di questi detenuti. Nell'ambito del medesimo filone, risultano, inoltre, ulteriori procedimenti che hanno ad oggetto le presunte condotte illecite degli agenti penitenziari poste in essere nei giorni successivi alle rivolte: il procedimento che ha ad oggetto le presunte violenze e torture commesse dagli agenti di polizia penitenziaria della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (si tratta dell'indagine che vede coinvolto il numero maggiore di agenti penitenziari, circa 400); il procedimento penale che riguarda le presunte violenze commesse dagli agenti di polizia penitenziaria presso la Casa di reclusione "Opera" di Milano; quello che vede coinvolti alcuni agenti di polizia penitenziaria della Casa circondariale di Melfi per presunte violenze, abusi e maltrattamenti; il procedimento penale per le violenze e torture che sarebbero state commesse da agenti di polizia penitenziaria nella Casa circondariale di Pavia.

Si tratta di procedimenti ancora in fase d'indagine, rispetto ai quali è evidentemente prematuro esprimersi nel merito. Tuttavia, è fin d'ora possibile riconoscere l'importanza dell'apertura di

queste inchieste che vedono impegnate numerose Procure italiane perché – a livello sistemico – potranno mettere in luce, oltre all'accertamento delle responsabilità individuali, le modalità con cui sono stati gestiti l'ordine pubblico e la sicurezza nei penitenziari anche in rapporto al diritto alla salute e a tutti gli altri diritti fondamentali, sia nell'immediatezza delle rivolte che nel periodo successivo. Sarà dunque un'occasione, ancora una volta offerta dalla casistica, per stimolare una più ampia riflessione sui rapporti di forza che si determinano nel penitenziario.

4. Il ricorso all'uso della forza nei confronti di soggetti in custodia: gli obblighi derivanti in capo agli Stati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Se la responsabilità per le condotte di *policy brutality* dei singoli agenti di polizia si misura nelle aule giudiziarie penali, quella dello Stato si misura sul versante internazionale, ed in primo luogo nell'ambito del Consiglio d'Europa davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, dove viene accertata la responsabilità delle autorità per la violazione della Cedu.

Gli artt. 2 e 3 CEDU pongono in capo agli Stati obblighi c.d. negativi (che consistono nel non violare i diritti riconosciuti dalla Convenzione) e obblighi c.d. positivi (di protezione e di natura procedurale), che spesso s'intrecciano e si sovrappongono.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 2 Cedu le autorità statali devono astenersi dal causare la morte degli individui o anche solo dal metterne concretamente a rischio la vita e, ai sensi dell'art. 3 Cedu, non devono porre in essere condotte consistenti in tortura o trattamenti

inumani e degradanti.

Al metro della Convenzione, il ricorso alla forza letale è consentito solo quando si renda assolutamente necessario per a) difendere una persona da una violenza illegale; b) eseguire un arresto o impedire l'evasione di soggetti legalmente detenuti; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione. La forza a cui ricorrono le autorità, inoltre, deve essere mantenuta nei limiti di ciò che è *assolutamente necessario* e in ipotesi di *eccesso* si determina la violazione dell'art. 2 Cedu, indipendentemente dalla legittimità dello scopo perseguito dagli agenti pubblici o dalla non intenzionalità della conseguenza letale¹⁶.

A livello generale, allo Stato è richiesto di predisporre un sistema legislativo e amministrativo adeguato, dotato di garanzie effettive capaci di prevenire l'abuso nel ricorso alla forza¹⁷; le disposizioni in materia devono essere formulate in maniera sufficientemente chiara¹⁸, «anche alla luce dei rilevanti standard internazionali quali i Principi base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle autorità di pubblica sicurezza»¹⁹. Con riferimento alla casistica relativa alle rivolte dei detenuti, invece, la Corte Edu riconosce il particolare “potenziale di violenza” presente nelle carceri²⁰ ed espande l'area del lecito ricorso alla forza comprendendo anche le sollevazioni *suscettibili* di degenerare in sommossa o insurrezione (peraltro concetti quest'ultimi rispetto ai quali la giurisprudenza di Strasburgo non ha elaborato una definizione). Al fine di valutare la condotta tenuta dalle autorità pubbliche, i giudici di Strasburgo accertano anzitutto se le forze dell'ordine abbiano agito, come richiesto dall'art. 2

Cedu, “in modo conforme alla legge”, per tale intendendosi in primo luogo quella nazionale²¹; in seconda battuta, accertano se le operazioni di contrasto alle sommosse sono state organizzate e controllate in modo tale da minimizzare i rischi per la vite delle persone coinvolte²², anche prevedendo modalità non letali di repressione delle agitazioni²³.

La giurisprudenza sull'uso della forza (letale) da parte delle agenzie di *law-enforcement* che si è sviluppata nell'ambito della casistica dell'art. 2 può essere valorizzata anche per valutare il rispetto dell'art. 3 Cedu. Lo stesso art. 3 Cedu, infatti, ammette l'uso della forza in talune circostanze, tuttavia limitato alle ipotesi in cui essa sia indispensabile e non eccessiva, circostanza quest'ultima che lo Stato ha l'onere di provare ogni qualvolta la vittima si trovi *in vinculis*.

Nel caso *Kurnaz e altri*²⁴, ad esempio, la Corte si è pronunciata sugli scontri avvenuti in un penitenziario turco e pur non avendo riconosciuto la violazione dell'art. 2 perché non si era raggiunta la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio (per la morte dei detenuti coinvolti), ha comunque riconosciuto la violazione dell'art. 3 Cedu per le gravi lesioni riportate dai ristretti. Il governo non era stato infatti in grado di fornire informazioni che dimostravano che l'operazione condotta dagli agenti era stata adeguatamente regolamentata e organizzata al fine di ridurre al minimo il rischio di gravi conseguenze per i detenuti.

L'obbligo di proteggere le persone detenute si estende aldilà casi di possibili abusi da parte delle forze dell'ordine abbracciando anche le ipotesi di

negligenza medica, o comunque di omesso intervento sanitario, allorché la necessità di somministrare tali cure derivi da precedenti condotte delle stesse autorità, come nel caso di operazioni di contenimento o di arresti. In queste ipotesi, se l'uso della forza è stato legittimo ai sensi dell'art. 2 comma 2, la successiva omissione di prestazioni medico-sanitarie comporterà la sola violazione dell'art. 2 comma 1²⁵; viceversa, nei casi in cui l'utilizzo della forza sia stato sproporzionato, la violazione degli obblighi di protezione concorre con la violazione degli obblighi negativi²⁶.

Non si deve infine trascurare che l'articolo 3 Cedu comprende nel suo ombrello protettivo anche i casi di ricorso alla forza di moderata intensità. Sono le ipotesi in cui, a prescindere dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima, rileva il rapporto che intercorre tra l'uso della forza e l'impatto che questo determina sulla dignità dell'individuo. Con la nota sentenza resa nel caso *Bouyid*²⁷, la Grande Camera ha assunto una posizione particolarmente intransigente nei confronti delle condotte degli agenti di polizia suscettibili di ledere la dignità delle persone sottoposte al loro controllo, quand'anche ci si trovi al cospetto di forme di violenza di per sé lievi (nel caso di specie si trattava di uno schiaffo). In quell'occasione la Corte ha infatti riconosciuto come trattamenti degradanti ai sensi dell'art. 3 Cedu quelle condotte delle forze dell'ordine che umiliano o sviscerano l'individuo e la sua dignità, perché anche in assenza d'intensa sofferenza fisica o mentale sono in grado di suscitare sentimenti di paura, di angoscia o di inferiorità, a nulla rilevando il comportamento delle vittime possa essere stato irrispettoso o provocatorio nei

confronti degli agenti.

Gli obblighi procedurali in capo agli Stati relativi alla necessità di garantire indagini e procedimenti effettivi di accertamento sono sostanzialmente i medesimi indipendentemente dalla circostanza che venga in gioco la violazione del diritto alla vita oppure del diritto all'integrità fisica o psicologica, tanto che la giurisprudenza di Strasburgo tende a considerare unitariamente i profili in esame (Colella 2016). Sotto questo profilo, il nostro Paese è stato ripetutamente condannato dalla Corte Edu per non aver offerto un'adeguata risposta alle vittime dei maltrattamenti delle forze dell'ordine su individui soggetti al loro controllo²⁸.

Al di là della stigmatizzazione degli atti di brutale violenza posti in essere dalle forze dell'ordine nei confronti di soggetti privati della libertà, i giudici hanno anche riscontrato che, da un lato, la risposta dell'ordinamento penale in questi casi era stata inadeguata in ragione dell'assenza, all'epoca dei fatti, della previsione del reato di tortura; dall'altro lato, comunque, anche i giudizi disciplinari a carico dei responsabili non erano stati efficaci, o perché non erano state proprio adottate misure disciplinari o perché i procedimenti erano stati privi di effetto sospensivo.

5. Brevi considerazioni conclusive

Il ricorso all'abuso della forza nel contesto detentivo è consentito dall'ordinamento entro il perimetro di stringenti limiti che si ricavano dall'analisi della disciplina positiva interpretata alla luce delle garanzie costituzionali e sovranazionali che riguardano tutti gli individui. Non è facile che gli abusi e le violenze emergano quando sono posti in essere in un contesto

chiuso come quello penitenziario. La recente casistica di cui si è dato conto porta tuttavia a chiedersi se ad essere incrementati siano gli episodi di violenza o sia piuttosto la loro capacità di emergere, facendo così diminuire il relativo “numero oscuro”. A favore di questa ultima opzione militano alcuni elementi: l'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento, l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dei Garanti territoriali, il monitoraggio di organismi indipendenti che si sono impegnano sempre di più anche nella promozione delle azioni penali. A ciò si aggiunga perfino la pandemia da Covid-19 che ha finito per acuire, fino a farle esplodere – rendendole visibili – le tensioni già in circolo nei penitenziari. Si tratta di fattori che, muovendo leve molto diverse, hanno verosimilmente portato all'emersione di pratiche che in passato restavano sommerse, ma non per questo erano meno presenti.

Evidentemente l'accertamento giudiziario delle responsabilità penali dei singoli, non accompagnato da una seria riflessione critica di carattere sistemico, rischia di appiattirsi sulla retorica delle “mele marce”, non affrontando invece temi cruciali quali il ricorso alla violenza come modalità di gestione dei conflitti nel penitenziario, la legittimazione (più o meno esplicita) di tali pratiche da parte dell'istituzione carceraria, la necessità di una adeguata formazione del personale di polizia su come affrontare eventi emotivamente stressanti e traumatici (come può essere lo stesso rischio di contagio nel corso di una pandemia). Da questo punto di vista la giurisprudenza della Corte Edu offre forse stimoli più

interessanti rispetto alla casistica giudiziaria interna. In primo luogo, si riferisce alla responsabilità dello Stato e non a quella dei singoli autori delle condotte, attraverso un vaglio di adeguatezza del sistema legislativo e amministrativo ad offrire garanzie effettive, capaci di prevenire l'abuso nel ricorso alla forza e di sanzionare i trasgressori anche a livello disciplinare; in secondo luogo, sul piano sostanziale, la medesima giurisprudenza mostra una particolare sensibilità al tema della dignità umana, equiparando le condotte delle forze dell'ordine particolarmente violente a quelle che comunque umiliano o sviscerano l'individuo e la sua dignità anche in assenza d'intensa sofferenza fisica o mentale. Si tratta di elementi che, nel complesso, potrebbero arricchire il dibattito e al contempo stimolare un approfondimento scientifico a un tema così poco arato nel panorama scientifico penalistico.

Note

¹ Francesca Cancellaro, avvocatessa specializzata in diritto penale e diritti fondamentali nello Studio legale Gamberini. Ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna sotto la guida del Prof. Massimo Pavarini. Dopo essere stata assegnista di ricerca post-doc all'Università di Roma Tre è oggi assegnista di ricerca all'Università della Tuscia. È inoltre membro dell'Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) e dell'Osservatorio Antigone. Collabora come *Partner lawyer* con lo European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) di Berlino.

² Il requisito della *proporzionalità* non è esplicitamente richiamato dall'art 53 c.p. (a differenza di quello della necessità) ma deriva dalla lettura costituzionalmente orientata della previsione. Da un lato, infatti, il principio d'imparzialità (art. 97 cost.) impone agli attori pubblici di agire tenendo in conto di tutti gli interessi in gioco, anche quelli individuali; d'altro lato, il rango di diritti fondamentali riconosciuto alla vita e all'integrità psico-fisica, come protetti dalla Costituzione e dalla Cedu, deve pesare nel giudizio di bilanciamento con l'interesse perseguito dalle autorità (Marinucci, Dolcini, Gatta, 2020).

³ Rileverà la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (adempimento del dovere) quando l'uso di mezzi di coazione fisica rappresenta una modalità, anche soltanto eventuale, dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo di una pubblica autorità.

⁴ Rileverà la causa di giustificazione dell'art. 52 c.p. (legittima difesa) nei casi in

cui l'agente della forza pubblica agisca per difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta e la difesa sia necessaria e proporzionata.

⁵ L'art. 613 bis c.p. prevede che: "*chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo*".

⁶ Nel 1989 l'Italia aveva già ratificato la Convenzione contro la tortura votata nel dicembre 1984 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nonostante ciò per quasi trent'anni aveva disatteso le obbligazioni assunte in sede internazionale.

⁷ Ci si riferisce, in particolare, al *leading-case Cestaro c. Italia*, C. edu, sent. 7 aprile 2015, ric. n. 6884/11 (Cassibba, 2015; Viganò, 2015a), relativo ai fatti avvenuti durante il blitz alla Diaz-Pertini a margine del G8 di Genova, alla successiva sentenza *Bartesaghi Gallo e altri c. l'Italia*, C. edu, sent. 22 giugno 2017, ric. nn. 12131/13 e 43390/13, relativa alle medesime violenze perpetrate nella scuola Diaz-Pertini (Cancellaro, 2017a); alle sentenze C. edu, 26.10.2017, *Azzolina ed altri c. Italia* (ric. n. 28923/09 e n. 67599/10), *Blair e altri c. Italia* (ric. n. 1442/14, 21319/14 e 21911/14), *Cirino e Renne c. Italia* (ric. n. 2539/13 e 4705/13), riferiti agli abusi avvenuti nella caserma di Bolzaneto a margine del G8 di Genova e ai maltrattamenti sui detenuti del carcere di Asti (cfr. Cancellaro 2017b)

⁸ Per una ampia ricostruzione del dibattito successivo all'introduzione del delitto di tortura si rimanda ai lavori di Antonucci, Brioschi, Paterniti Martello (2020), Marchesi (2019), Stortoni, Castronuovo (2019).

² In due occasioni la V sezione della Corte di Cassazione – pronunciandosi su fatti che avevano oggetto la tortura tra privati e non quella c.d. di Stato – ha qualificato il secondo comma dell'art. 613 bis c.p. come mera circostanza aggravante. Nel primo caso ha definito la scelta del legislatore “una sorta di terza via, consistente nella previsione di un reato comune, accompagnata da un aggravamento afflittivo nell'ipotesi in cui la tortura sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio” (Cass. pen., V sez., 8.7.2019, n. 47079). Nel secondo caso il posizionamento della Corte è stato esplicito: “la norma di nuovo conio prevede un reato comune contemplando l'eventualità

che esso sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio come circostanza aggravante” (Cass. pen., V sez., 11.10.2019, n. 50208).

¹⁰ Cass. SS.UU., 29.5.2009, n. 22676. Pur trattandosi di pronuncia relativa all'art. 586 c.p., i principi generali in essa rinvenibili sul piano dell'imputazione per colpa in attività illecita sono estendibili a tutte le ipotesi originariamente concepite dal codice penale come responsabilità oggettiva.

¹¹ L'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.

¹² Corte d'Appello di Roma, I sez., 14.11.2019, n. 16/2019 RG. Sent.

¹³ Proc. pen. n. 958/2019 R.G.N.R- n. 1595/2019 R.G. G.I.P.

¹⁴ Proc. pen. n. 6189/2019 R.G.N.R- n. 12841/2019 R.G. G.I.P.

¹⁵ <https://www.antigone.it/cosa-facciamo/i-processi> consultato il 30.12.2020.

¹⁶ McCann e altri c. Regno Unito, 27 settembre 1995, § 148; Semache c. Francia, 21 giugno 2018, §§65-102

¹⁷ C.edu, sez. II, sent. 20 maggio 2010, Perisan e altri c. Turchia, § 85; C.edu, sez. II, sent. 22 luglio 2014, Ataykaya c. Turchia, § 57.

¹⁸C.edu, grande camera, sent. 20 dicembre 2004, Makaratzis c. Grecia, § 62; C.edu, sez. II, sent. 9 novembre 2010, Ölmez e altri c. Turchia, § 70.

¹⁹ C.edu, grande camera, 6 luglio 2005, Nachova e altri c. Bulgaria, § 96; C.edu, grande camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, § 209.

²⁰C.edu, sez. III, sent. 21 dicembre 2006, Gömi e altri c. Turchia, § 57; C.edu, sez. II, sent. 20 maggio 2010, Perisan e altri c. Turchia, § 78.

²¹ C.edu, sez. I, sent. 13 gennaio 2005, Ceyhan Demir e altri c. Turchia, § 98-101; C.edu, sez. II, sent. 26 luglio 2005, Simsek e altri c. Turchia, § 108.

²² C.edu, sez. II, sent. 26 luglio 2005, Simsek e altri c. Turchia, § 106.

²³ C.edu, sent. 27 luglio 1998, Gulec c. Turchia, § 71; C.edu, sez. II, sent. 26 luglio 2005, Simsek e altri c. Turchia, § 111; C.edu, sez. III, sent. 21 dicembre 2006, Gömi e altri c. Turchia, § 54.

²⁴ C. edu, sez. IV, sent. 24 luglio 2007, Kurnaz e altri c. Turkey. Cfr. inoltre Satık e altri c. Turchia, no. 31866/96, § 58, 10 ottobre 2000.

²⁵C.edu, sez. II, sent. 6 aprile 2006, Ahmet Ozkan e altri c. Turchia, § 305-308; C.edu, sez. II, sent. 9 ottobre 2007, Saoud c. Francia.

²⁶C.edu, sez. I, sent. 1 giugno 2006, Taïs c. Francia; C.edu, sez. I, sent. 13 giugno 2002, Anguelova c. Bulgaria.

²⁷ C. edu., Grande Camera, sent. 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio che a sua volta richiama ex multis, Ribitsch c. Austria, 4 dicembre 1995, § 38; 4 ottobre 2011, Mete e altri c. Turkey, § 106; e

Grande Camera, 13 dicembre 2012, El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, § 207.

²⁸cfr. le già citate sentenze *Cestaro c. Italia*, C. edu, sent. 7 aprile 2015, ric. n. 6884/11; *Bartesaghi Gallo e altri c. l'Italia*, C. edu, sent. 22 giugno 2017, ric. nn. 12131/13 e 43390/13; le sentenze C. edu, 26.10.2017, *Azzolina ed altri c. Italia* (ric. n. 28923/09 e n. 67599/10), *Blair e altri c. Italia* (ric. n. 1442/14, 21319/14 e 21911/14), *Cirino e Renne c. Italia* (ric. n. 2539/13 e 4705/13).

Bibliografia

Antonucci Carolina, Brioschi Federica, Paterniti Martello Claudio (2020), (eds.), *La tortura nell'Italia di oggi*, Roma: Antigone.

Bertaccini Davide (2010), *La politica di polizia*, Bologna: Bononia University press.

Cancellaro Francesca (2017a), *Tortura: nuova condanna dell'Italia a Strasburgo, mentre prosegue l'iter parlamentare per l'introduzione del reato*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 6/2017, 322-326.

Cancellaro Francesca (2017b), *A Bolzaneto ed ad Asti fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu 3*, 16 novembre.

Campesi Giuseppe (2009), *Genealogia della pubblica sicurezza. Teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco*, Verona: Ombre Corte.

Cassibba Fabio Salvatore (2015), *Violato il divieto di tortura: condannata l'Italia per i fatti della scuola Diaz-Pertini*, in *Dir. pen. cont.*, 27 aprile 2015.

Colella Angela (2016), *Art. 3 Proibizione della tortura*, in Ubertis Giulio, Viganò Francesco (eds.), *Corte di Strasburgo e giustizia penale* (a cura di), Torino: Giappichelli.

Colella Angela (2018), *Il nuovo delitto di tortura*, Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2018", in *Dir. pen. cont.*, 26.4.2018.

Cornelli Roberto (2020a), *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*. Torino: Giappichelli.

Cornelli Roberto (2020b), *Note sulla police brutality a partire dai fatti di Minneapolis*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, II, 1-15.

Harris David, O'Boyle Michael, Warbrick (2018), (eds.), *Law of the European Convention on Human Rights*, IV edition. Oxford: Oxford University press.

Marchesi Antonio (2019), *Contro la tortura. Trent'anni di battaglie politiche e giudiziarie*, Modena: Infinito edizioni.

Marinucci Giorgio, Dolcini Emilio, Gatta Gian Luigi (2020), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, nona edizione, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.

Palidda Salvatore (2000), *Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*. Milano: Feltrinelli.

Sartarelli Stefania (2018), *Uso legittimo della violenza pubblica e diritto penale*, Bari: Cacucci.

Stortoni Luigi, Castronuovo Donato (2019) (eds.), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna: Bononia University press.

Viganò Francesco (2015a), *La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano*, in *Dir. pen. cont.*, 9.4.2015.

Viganò Francesco (2015b), *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la camera dei deputati*, in questa Rivista, 24 settembre 2015.

Zagrebelsky Vladimiro, Chenal Roberto, Tomasi Laura (2016), *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna: il Mulino.

Zirulia Stefano (2016), *Art. 2. Diritto alla vita*, in Ubertis Giulio, Viganò Francesco (eds.), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino: Giappichelli.

